

Attualità

## Interventi edilizi su tombe abbandonate

### Forme di protezione rintracciabili nella normativa locale, a tutela delle famiglie estinte

di Andrea Poggiali (\*), Urbano Leoni (\*\*), Francesco Pontone (\*\*\*)

#### Premessa

L'acquisto di un lotto di terreno che include una tomba abbandonata, al fine di edificare una nuova tomba, è sicuramente conveniente dal punto di vista economico.


Occorre però tenere conto di eventuali vincoli posti dalla regolamentazione locale, a tutela delle salme accolte nel manufatto abbandonato.

Con il presente articolo descriviamo un caso osservato durante l'attività di esame dei progetti edilizi cimiteriali svolta ai sensi dell'art.94 D.P.R. n.285/90 <sup>(1)</sup>.

#### Descrizione del progetto

Data la sua brevità, riportiamo integralmente il testo della relazione tecnica allegata al progetto.

*“L'intervento consiste nella realizzazione di edicola funeraria costituita da 10 loculi e dieci ossari realizzati con struttura in c.a. e trattamento idrorepellente all'interno dei loculi. I loculi verranno realizzati in contropendenza onde contenere eventuali sversamenti. Essi verranno rivestiti esternamente in marmo. L'androne verrà illuminato*



**Figura 1 – Vista dall'alto e sezione (con le linee tratteggiate sono indicate le tombe adiacenti)**

*dall'alto tramite una cupola piramidale con parti in vetro. Tutto come da grafici allegati.”*

I grafici mostrano però una situazione più articolata di quella sopra descritta. Sul terreno di costruzione vi sono infatti due tombe preesistenti (vedi lo schema semplificato in fig.1), di poco affioranti dal piano di campagna.

Comprensibile qualche perplessità da parte nostra sul destino delle salme contenute in queste due tombe, dato che nei grafici non sono evidenziate vie di accesso.

Proseguendo nell'esame della pratica troviamo una copia della concessione del diritto di sepoltura, riportante il seguente patto: *“Le salme/resti tumulati nella tomba in oggetto prima della data della presente concessione, non possono essere traslate in altra sepoltura o poste in ossario comune”.*

È la prima volta che vediamo porre una condizione di questo tipo. Ci informiamo presso l'ufficio di polizia mortuaria del Comune di Ravenna (ambito

<sup>(1)</sup> DPR 10 settembre 1990, n. 285 (in S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)- “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”. L'art.94 prevede l'acquisizione del parere del coordinatore sanitario USL sui progetti di costruzioni di sepolture private.

territoriale in cui viene presentato il progetto), che soddisfa immediatamente la nostra curiosità: anche se non è esplicitato, si tratta di un vincolo riconducibile al regolamento locale di polizia mortuaria <sup>(2)</sup>. Collegando tutti gli elementi finora riportati, il quadro appare finalmente completo: l'edicola verrà edificata su due tombe abbandonate, rispettando un vincolo previsto dal vigente regolamento comunale in materia di riconcessioni.

C'è ancora un dettaglio da approfondire. Nei grafici sembra quasi che il progettista voglia limitarsi ad appoggiare la nuova costruzione su quelle preesistenti. Una nostra richiesta di precisazioni porta alla seguente integrazione della relazione tecnica: "(...) *I rivestimenti delle attuali tombe verranno rimossi e verranno ricoperte con una platea in c.l.s. armato, dello spessore di 20 cm. con doppia rete elettrosaldata. Su questa platea verrà innalzata l'edicola funeraria (...)*".

I grafici vengono di conseguenza sostituiti: riteniamo superfluo presentarne lo schema, dato che lo stralcio sopra riportato ci sembra sufficientemente chiaro.

L'istruttoria della pratica non è però terminata. Dato che la modifica da noi imposta comporta un aumento del carico (già consistente) che graverà sulle tombe preesistenti, concordiamo verbalmente con i progettisti un ulteriore intervento. Ravvisiamo infatti la necessità di verificare le caratteristiche delle fondamenta. Questo controllo sulla staticità della struttura non può ovviamente essere effettuato senza il temporaneo spostamento dei resti presenti, che verranno comunque ricollocati (opportuna-mente ridotti) nei loculi della nuova costruzione.

### Osservazioni

L'ambito territoriale dell'AUSL di Ravenna comprende diciotto comuni: tra questi, solo il Comune di Ravenna impone, per la riconcessione delle tombe, un vincolo a tutela delle famiglie estinte. Non

che la problematica delle tombe abbandonate sia trascurata dagli altri comuni: anzi, essa viene puntualmente affrontata, ma nel senso di consentirne lo svuotamento e la successiva ristrutturazione. L'ottica è quella di non sprecare una risorsa preziosa come i posti salma.

Il Comune di Ravenna va quindi in senso contrario all'orientamento generale. Verrebbe quasi da concludere che il suo regolamento è incompatibile con le attuali esigenze cimiteriali, ormai irrimediabilmente condizionate dalla carenza di spazio: sarebbe però una conclusione affrettata.

È vero, la progressiva saturazione degli spazi cimiteriali comporta l'accettazione di alcuni sacrifici, tra i quali spesso anche lo svuotamento delle tombe abbandonate ed il conferimento delle ossa in ossario comune. Ciò non toglie che la finalità del cimitero è di conservare la memoria dei defunti.

Ben vengano allora disposizioni come quella del regolamento ravennate: sono apparentemente poco razionali, perché contrarie alla logica di risparmio che da tempo influenza ogni scelta, ma in realtà rispondono ad una esigenza primaria.

Pensiamoci: una famiglia si estingue, nessuno può prendersi cura dei resti abbandonati nella tomba, ma la comunità locale non li dimentica, continua a rispettarli.

Una sensibilità ammirevole: c'è comunque da chiedersi fino a quando sarà possibile conservarla. Adesso, le situazioni in cui applicare l'art.37 del regolamento ravennate sono numericamente trascurabili: in caso contrario, prevarrebbero inevitabilmente le considerazioni volte al recupero degli spazi abbandonati.

<sup>(2)</sup> Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Ravenna, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n. 64311/259 del 17.12.2002, esecutivo dall'11.01.2003. Art. 37: "*Riconcessioni. Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta. In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti*".

(\*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

(\*\*) *Geometra presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*

(\*\*\*) *Amministrativo presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*